

## Variazione COVID – Il ruolo dell'organo di revisione

In questi giorni sono emersi numerosi dubbi interpretativi, anche sulla stampa specializzata, in merito al coinvolgimento dell'organo di revisione nella variazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 del 29/03/2020 pubblicata in GU il 30/03/2020.

**Il parere dell'organo di revisione è necessario sia che la variazione d'urgenza sia fatta dagli enti che hanno approvato il bilancio di previsione che dagli enti che sono in esercizio provvisorio.**

**Nel primo caso** siamo nell'ambito dell'articolo 175, comma 4 e 5 del TUEL che dispongono che: «*le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata*».

**Il secondo caso**, invece, non è previsto dal TUEL né dai principi contabili ma l'autorizzazione ad effettuare la variazione è data dal testo stesso dell'ordinanza in questione.

A tale variazione può essere applicata in via analogica quanto indicato da Arconet con FAQ n. 14 del 14 marzo 2016 circa gli stanziamenti per i referendum.: **“Variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione - considerato che le spese per il referendum costituiscono un obbligo di legge non rinviabile, dopo avere effettuato le variazioni sopra indicate, è possibile effettuare una variazione di bilancio provvisorio in corso di gestione ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4 [...]A tal fine, i comuni iscrivono tra le previsioni di entrata il trasferimento dal Ministero dell'Interno e tra le spese, per il medesimo importo complessivo, incrementano gli stanziamenti riguardanti le spese per i referendum. La variazione è effettuata secondo le modalità previste per la gestione ordinaria (a bilancio approvato) ed è applicabile l'articolo 175, comma 4 e 5, del TUEL...”**.

Pertanto, anche al secondo caso si applica in via analogica l'articolo 175, commi 4 e 5 del TUEL e **quindi il parere dell'organo di revisione è sempre obbligatorio.**

Sarebbe del resto paradossale che nel caso di bilancio approvato (situazione di regolarità) vi fosse l'obbligo di parere e nel caso di esercizio provvisorio (situazione di criticità) no....

Su quando debba essere presentato il parere, se in sede di variazione di giunta o in sede di successiva ratifica (*nel secondo caso la ratifica può avvenire con l'approvazione del bilancio di previsione*) **per quanto si comprenda la difficoltà del momento**, vale la pena ricordare che già la Corte dei conti, sezione Abruzzo, con **Delibera 347/2010** ha sostenuto la necessità del parere in

sede di delibera di Giunta: «Per quanto concerne, in particolare l'interesse pubblico alla variazione da parte della giunta comunale va rilevato che:

a) esso è testualmente ravvisato nelle ragioni di urgenza (valutate in concreto dallo stesso organo esecutivo) che inducono a una procedura similare, tanto da legittimare l'esercizio di poteri spettanti ad altro organo:

b) siffatta procedura, tuttavia, non potrebbe, a sua volta, non essere fondata sul concomitante interesse pubblico alla corretta e completa istruttoria del percorso formativo della proposta deliberativa che il predisponente (assessore e/o sindaco) sottopone all'attenzione della Giunta comunale.

In tale istruttoria, ad avviso della scrivente Sezione, non potrebbe non essere ricompreso il parere del revisore dei conti (o del collegio, a seconda della soglia demografica dell'Ente). Ciò in quanto, alla luce delle funzioni ad esso rimesse dal legislatore, la "vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione" (art. 239, comma 1, lett. c ), a cui è tenuto, e la correlativa "attività di collaborazione" (art. 239, comma 1, lett. a ) in favore del consiglio comunale, a cui è altrettanto tenuto, non potrebbe che dispiegarsi:

a) assicurando a ciascun membro del medesimo organo consiliare (da convocarsi entro i successivi sessanta giorni) l'immediato aggiornamento, non solo della notizia circa la deliberazione di variazione assunta d'urgenza dalla Giunta comunale, ma soprattutto ragguagliandolo, con immediatezza, circa il contenuto del parere, ad essa connesso.

b) garantendo, sempre ai rappresentanti dell'assemblea comunale, al tempo stesso, che le finanze comunali siano salvaguardate senza soluzione di continuità, evitando, che esse possano subire pregiudizi da provvedimenti sottratti in via di urgenza alle ordinarie competenze del Consiglio.»

Di avviso contrario la precedente risoluzione **n. 6741/1995** del Ministero dell'Interno con cui si ritiene che il parere possa essere acquisito sulla proposta consiliare di ratifica della variazione, in considerazione sia delle ragioni d'urgenza della variazione che del fatto che l'organo di revisione opera a supporto dell'attività del Consiglio. La prassi più diffusa tra gli enti è quella che di acquisire il parere sulla proposta di consiglio, in quanto i tempi per la sua acquisizione contrastano con l'urgenza della decisione

A dirimere la questione, è intervenuto il documento n. 2 dei principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del CNDCEC (Febbraio 2019, confermando la posizione assunta nella versione del 2016) che precisa che gli enti locali debbono acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione della giunta comunale di variazione d'urgenza al bilancio previsionale.

Il parere preventivo è quanto funzionale ad accertare l'esistenza dei presupposti che hanno generato l'urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile.

La registrazione contabile prevista nella variazione urgente del bilancio è la seguente:

- SPESA TITOLO 1
- MISSIONE 12
- PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- PROGRAMMA 5 – Interventi per le famiglie
- MACROAGGREGATO 103, Acquisto beni e servizi
- MACROAGGREGATO 104, Trasferimenti correnti

L'individuazione del macroaggregato dipende dalle modalità scelte dall'ente per l'erogazione degli aiuti con il conseguente diverso regime fiscale.

Il Presidente

Dott. Marco Castellani

